

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005, è l'organismo di rappresentanza istituzionale sul piano nazionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.

Il Consiglio, per specifica disposizione legislativa, è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia ed ha sede in Roma. Esso è composta da quindici Consiglieri l'insediamento dei quali è ratificato da decreto del Ministero della Giustizia in base all'esito di regolare elezione da parte di tutti i Consigli provinciali dell'Ordine.

Il mandato è quinquennale ed il Consiglio in carica esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio eletto.

I consiglieri eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Segretario. Ciascun consigliere su incarico del Consiglio cura un particolare settore dell'attività dell'Ente, presenta relazioni e propone in Consiglio le deliberazioni che si rendessero opportune.

I compiti istituzionali del C.N.I. prevedono: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 1 ottobre 1948; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia di tariffa professionale; la definizione dell'ammontare del contributo annuale per il funzionamento del Consiglio Nazionale che ogni Ordine corrisponderà in funzione del proprio numero di iscritti.

Il C.N.I., inoltre, ha la potestà di dare parere all'autorità vigilante in caso di scioglimento dei singoli Consigli degli Ordini, quando non siano in grado di funzionare regolarmente (articolo 8 del D. L. 382/44).

Il C.N.I. svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare l'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è sempre più attivo ed operante nel perseguire obiettivi di crescita delle capacità tecnico/culturali dei professionisti che rappresenta e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento.

L'apparato d'autogoverno della categoria professionale degli ingegneri funziona a due diversi livelli autonomi: da un lato opera il C.N.I., dall'altro i 106 Ordini provinciali. E' preciso compito del C.N.I., attraverso l'emanazione di pareri e direttive, uniformare l'attività dell'apparato sul territorio nazionale, ferme restando le necessarie differenziazioni d'attività legate alle diverse collocazioni territoriali e relative esigenze economico/sociali. Un prezioso strumento per attuare questa politica è dato dall'Assemblea dei Presidenti di tutti gli Ordini e delle Federazioni Regionali.

Il C.N.I. è membro e partecipa attivamente ai lavori di alcune importanti organizzazioni internazionali: CLAIU EU (Council of Association of Long Cycle Engineers of a University or Higher School of Engineering of the European Union), FEANI (European Federation of National Engineering Associations), WFEO FMOI (The World Federation of the Engineering Associations – La Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs), ECCE (European Council of Civile Engineers) ed ECEC (European Council of Engineers Chambers). Tiene naturalmente contatti con le Associazioni nazionali di Ingegneri dei vari paesi fuori e dentro l'Unione Europea. Con alcune di esse sono stati stipulati degli accordi bilaterali di carattere tecnico e culturale, in particolare con l' ASCE (American Society of Civile Engineers), il CAI (Centro Argentino de Ingenieros), il CNISF (Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France), il COPIME (Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista) e la FEBRAE (Federação Brasileira de Associações de Engenheiros).

Inoltre, allo scopo di contribuire alla valorizzazione della professione dell'ingegnere così come configurata dall'Ordinamento Professionale, il C.N.I. ha deciso nel 1999 di attivare un proprio Centro Studi.

* * *

GLI ORDINI PROVINCIALI

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi (Codice civile artt. 2229 e sgg).

La legge professionale del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione che si realizza, in primo luogo, mediante la tenuta dell'Albo cui ogni professionista (articolo 1, legge 25 Aprile 1938, n° 897) deve necessariamente iscriversi se vuole esercitare la professione.

Le disposizioni normative (legge 24 Giugno 1923, n° 1395 inerente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale, e Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n° 2537, recante norme di regolamento per la professione d'ingegnere) disegnano l'ordinamento professionale degli ingegneri la cui struttura portante è costituita dai Consigli dell'Ordine in ogni capoluogo di provincia. Essi sono attualmente 106.

L'iscrizione all'albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista. Per ottenere l'iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed aver superato un apposito esame di Stato che abilita all'esercizio della professione. Questa prova fu abolita con gli Ordini professionali durante il periodo del Fascio e ripristinato proceduralmente con la legge n. 1378 del 8 dicembre 1956. È importante notare infatti che l'esame di stato fu introdotto nella Costituzione della Repubblica Italiana anche sancito all'art. 33 ove recita: "È prescritto un esame di stato per ...l'abilitazione all'esercizio professionale".

Il recente D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica la previgente struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto. Esso presenta tuttavia alcune incongruenze che non sono state mai rimosse malgrado i numerosi ricorsi presentati da alcuni Consigli Nazionali delle professioni, fra cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Attualmente, sono iscritti agli albi più di 200.000 ingegneri; di questi alcuni svolgono attività professionale in forma autonoma, altri prestano la loro opera in forma dipendente presso Aziende o Enti pubblici e privati.

L'ALBO

La tenuta dell'Albo è solo uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la tutela della professione. Gli Enti professionali, infatti, sono anche titolari di un essenziale potere di vigilanza e di disciplina sugli iscritti per reprimere gli eventuali abusi e mancanze di cui i professionisti si rendono responsabili. Anche tale attività è svolta dagli Ordini al fine

di salvaguardare la professione da comportamenti in contrasto con le norme deontologiche cui l'iscritto deve attenersi.

I CONSIGLI DEGLI ORDINI

I Consigli degli Ordini, inoltre, sono in continuo contatto con le autorità Amministrative locali alle quali possono fornire pareri su argomenti riguardanti la professione e sollecitare provvedimenti ritenuti necessari.

In considerazione poi dell'importanza che riveste un corretto esercizio della professione per la collettività e per la categoria, gli Ordini, da qualche tempo, hanno avviato una serie di corsi d'aggiornamento e perfezionamento tecnico culturale degli ingegneri.

Infine, per portare a conoscenza degli iscritti l'attività svolta e permettere loro un intervento attivo nella struttura associativa, ogni Ordine pubblica un bollettino od una rivista a carattere informativo nella quale sono riportati gli argomenti di maggior interesse per gli iscritti. In linea con il progresso delle comunicazioni, molti Ordini dispongono ora, anche di un loro sito Internet liberamente consultabile.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ORDINI

Gli Ordini Provinciali costituiscono il livello periferico dell'organizzazione professionale degli ingegneri. Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico che raggruppa gli iscritti residenti nella provincia in cui esso è istituito.

Gli organi dell'Ordine sono:

- l'Assemblea degli iscritti cui spetta eleggere il Consiglio ed approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo d'esercizio annuale.
- il Consiglio dell'Ordine, organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali.

Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente, che è il rappresentante legale, il Segretario e il Tesoriere.

Il numero dei consiglieri varia in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

FUNZIONI DELL'ORDINE

In particolare, il Consiglio dell'Ordine:

- vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito sia adempiuto con probità e diligenza; prende i provvedimenti disciplinari; cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo d'ingegnere e l'esercizio illecito della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

- determina il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine e le modalità del pagamento del contributo, consentendo così l'autonomia finanziaria della struttura;
- dà i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione d'ingegnere.

Inoltre, per quelle prestazioni ingegneristiche per le quali non vigono disposizioni tariffarie a livello nazionale, ogni Ordine provinciale può provvedere con tariffe locali cui gli iscritti devono attenersi.